



B
ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
CC n. 13 del 24/1/01
 

Comune di Osimo

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
ED ESTETISTA

TESTO DEFINITIVO

Redazione a cura del Servizio Attività Produttive
Approvato con atto consiliare n. _____ del _____

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Le attività di acconciatore e estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14/2/1963 n. 161, modificata dalla Legge 23/12/70 n. 1142, dalla Legge 04/01/1990 n. 1, dalla legge Regionale n. 47 del 24/9/92, dal D.P.R. 20/10/1998 n. 447 modificato dal D.P.R. 7/12/2000 n. 440, dalla legge 17/8/2005, n. 174 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2) Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o ospiti o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al 1° comma del presente Regolamento, qualora non disciplinabili dall'art. 194 del T.U. Leggi Sanitarie.

3) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell' esercente, a condizione che il richiedente consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali debbono essere comunque distinti, separati e non comunicanti con i locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio. Nel caso in cui l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo esporre all'esterno apposita targa di dimensioni minime di cm 30x10, indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata

4) Non sono soggette al presente Regolamento:

a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi, proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale le attività di acconciatore e di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente.

2) Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui sopra al domicilio dell'utente,

salvo che tali attività siano esercitate a favore delle persone immobilizzate o disabili o per particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci qualificati di imprese già autorizzate a operare in sede fissa.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo sarà rilasciata tenuto conto delle norme vigenti in materia e delle condizioni disciplinate dai successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 3

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicati.

2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede purché, per ogni specifica attività, il titolare per le imprese individuali, i soci partecipanti per le società aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85, il Direttore per le società non aventi natura artigiana, il titolare, i soci ed i dipendenti che esercitino professionalmente l'attività di estetista, siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore.

4) Negli esercizi autorizzati per la sola attività di acconciatore potranno essere svolte semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico, avvalendosi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente.

ART. 4

REQUISITI

1) L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

a) possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge 8/8/85 n. 443. Per le imprese societarie esercenti le attività di acconciatore diverse da quelle previste dalla suddetta Legge 443/85, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla C.P.A.. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui alla Legge n. 443/85.

Per le imprese societarie esercenti le attività di cui alle lettere A) e B) del successivo articolo non aventi i requisiti previsti dalla suddetta Legge 443/85 il competente Servizio Attività Produttive accerterà la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A..

b) idoneità sanitaria del titolare dell'autorizzazione o dei soci titolari o del direttore d'azienda.

c) idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili ai sensi dei successivi articoli.

d) possesso dei requisiti di legge in merito alla destinazione urbanistica ed alla sicurezza statica dei locali.

e) per acconciatore: abilitazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 3 della legge 17/8/2003, n. 174 e/o, per Estetista, qualificazione professionale del titolare e di tutti i soci e dei dipendenti che esercitano professionalmente (con esclusione degli apprendisti) conseguita ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge 4/1/90 n.1 e L.R. 47/92.

ART. 5

TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1) Le autorizzazioni di cui al precedente art. 2 potranno essere rilasciate per le seguenti tipologie:

A) ACCONCIATORE: comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. L'acconciatore può svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

B) ESTETISTA: comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico indicate in allegato alla Legge 4/1/90 n. 1 e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/86 n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, andrà presentata secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 447/98, così come

modificato dal D.P.R. n. 440/2000 e con la modulistica predisposta dal Servizio Sportello Unico.

ART. 7

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 5 lett. A e B è rilasciata con provvedimento del Dirigente. L'autorizzazione per l'attività di estetista è rilasciata con provvedimento del Dirigente, previo parere della C.P.A. sulla sussistenza dei requisiti per la qualificazione professionale.
- 2) L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza.
- 3) Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con se l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 4) Alle imprese artigiane esercenti le attività di acconciatore ed estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 e successive modificazioni.

ART. 8

RICORSI

- 1) Il provvedimento di accoglimento o rifiuto della domanda di autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro i termini previsti dal D.P.R. n. 447/98 così come modificato con D.P.R. n. 440/2000. Contro il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dello stesso.

ART. 9

INIZIO ATTIVITÀ

- 1) Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve iniziare l'attività entro 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, e produrre entro lo stesso termine:
 - a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o Registro delle ditte per Imprese non artigiane;
 - b) attestato di idoneità igienico-sanitaria del laboratorio ai sensi dell'art. 155

e segg. del vigente regolamento comunale di Igiene.

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

2) Eventuali proroghe al termine di cui sopra possono essere concesse su richiesta per soli gravi e comprovati motivi non dipendenti dall'inerzia del richiedente.

ART. 10

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA, SUBINGRESSO

1) In caso della cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio deve riconsegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione.

2) In caso di invalidità, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della Legge n. 443/85, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non comproui di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 23/12/70 n. 1142 o della Legge 4/1/90 n. 1.

3) Nel caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante già in possesso della qualifica professionale e dei requisiti previsti dal presente regolamento alla data di trasferimento dell'azienda, può iniziare l'attività, subordinatamente alla presentazione allo Sportello Unico della domanda di autorizzazione.

4) Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'azienda può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale e chiesto l'autorizzazione.

5) Qualora non ottenga la qualifica professionale entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

7) Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di riconoscimento della qualifica professionale.

ART. 11

SOSPENSIONE ATTIVITÀ - REVOCAAUTORIZZAZIONE

1) L'attività può essere sospesa solo su espressa e motivata richiesta presentata al Dirigente in carta legale, il quale la concede, per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili, per gravi motivi, per ulteriore tre mesi alla scadenza dei quali,

senza che sia stata ripresa l'attività, l'autorizzazione è revocata.

ART. 12

TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO

- 1) I trasferimenti definitivi nella stessa zona delle attività esistenti saranno autorizzati dal competente Organo comunale, purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino sia almeno uguale o superiore a quella esistente all'atto della richiesta di trasferimento tra la vecchia sede e l'esercizio ad essa più vicino ovvero rispetti la distanza prevista dal successivo art. 18, se più favorevole.
- 2) Particolari deroghe al rispetto delle distanze minime possono essere concesse per cause di forza maggiore (sfratti esecutivi non per morosità, calamità naturali, ecc.). Per ristrutturazione dei locali, adeguamenti igienico funzionali, ecc...) tali deroghe debbono essere temporanee e legate al periodo necessario all'intervento.
- 4) I trasferimenti al di fuori della zona sono autorizzabili a condizione che vengano rispettati i criteri previsti dall'art. 18 del presente regolamento per il rilascio di nuove autorizzazioni.

ART. 13

REQUISITI IGIENICO SANITARI

- 1) L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché all'adeguatezza delle procedure operative e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASUR 7.
- 2) Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dello Sportello Unico, sentito il responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASUR 7.

ART. 14

REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI

- 1) Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività.
- 2) I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, devono avere le seguenti caratteristiche, salvo diverse o particolari valutazioni del servizio igiene e sanità pubblica della ASUR:

- a) Altezza richiesta dagli strumenti urbanistici vigenti ;
 - b) adeguata areazione ed illuminazione dei locali;
 - c) il pavimento deve essere di materiale impermeabile onde consentire la lavatura e la disinfezione completa, le pareti anch'esse devono essere facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza di almeno ml. 2;
 - d) il locale deve essere fornito di acqua calda e fredda e dotati di idonee vaschette e lavandini fissi, provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto. In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico;
 - e) per la difesa contro le mosche e gli altri insetti nocivi, i locali devono essere dotati di dispositivi idonei;
 - f) tutti i rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti impermeabili, con coperchio a perfetta tenuta posto in un vano separato per il periodo strettamente necessario; i liquidi ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in idonei recipienti e smaltiti secondo le norme di legge; un sacco con un recipiente adatto, a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, deve essere adibito alla raccolta della biancheria usata;
 - g) i locali dovranno essere tenuti sgombri da oggetti non strettamente necessari alle attività che vi sono esercitate, in modo da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione;
 - h) ove si usino solventi volatili o infiammabili deve essere disponibile un armadio metallico separato per la detenzione dei medesimi prodotti, i locali dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio d'aria, se necessario mediante aerazione a ventilazione forzata;
 - i) è vietato accendere fiamme o fumare durante le applicazioni o l'uso di sostanze o liquidi infiammabili.
- l) Nei locali è vietato introdurre animali
- 3) L'esercizio deve essere dotato di almeno un servizio igienico disimpegnato dall'ambiente di lavoro, avente pareti rivestite con piastrelle fino a ml. 2, per il pubblico e per gli addetti.

ART. 15

REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE

- 1) Le attrezzature e le suppellettili utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
- a) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da

cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati, di volta in volta per ogni persona, gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica;

b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia;

c) dovranno essere usati, per quanto possibile, strumenti a perdere specie per quanto riguarda quelli che potenzialmente possono provocare ferite con fuoriuscita di sangue. Gli strumenti che vengono a contatto diretto con la cute del cliente dovranno essere, di volta in volta, disinfettati e/o sterilizzati con prodotti riconosciuti validi ovvero con idonee apparecchiature. Nel caso si producano ferite, abrasioni, escoriazioni od altro simile inconveniente si dovrà subito procedere alla sostituzione dello strumento con cui si è procurata la lesione; trattandosi di strumento a perdere, questo verrà gettato e sostituito, mentre si procederà all'immediata sostituzione dello strumento riutilizzabile con altro analogo, assicurando nel contempo un'accurata disinfezione e/o sterilizzazione del primo secondo le modalità sopra indicate; lo strumento non potrà comunque essere nuovamente impiegato se non dopo aver proceduto all'operazione di disinfezione e/o sterilizzazione.

d) deve essere effettuato continuamente il cambio individuale di biancheria.

e) l'attività dovrà essere dotata di apparecchiature per la disinfezione e/o sterilizzazione degli strumenti.

2) E' vietato l'uso del piumacciolo, per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone, da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

3) Nel caso che si producano ferite, abrasioni, escoriazioni od altri simili inconvenienti si dovrà subito procedere alla sostituzione dello strumento con cui si è procurata la lesione ; trattandosi di strumento a perdere, questo verrà gettato e sostituito, mentre si procederà all'immediata sostituzione dello strumento riutilizzabile con altro analogo, assicurando nel contempo un'accurata disinfezione e/o sterilizzazione del primo secondo le modalità sopra indicate; lo strumento non potrà, comunque, essere nuovamente impiegato se non dopo aver proceduto all'operazione di disinfezione e/o sterilizzazione.

ART. 16

NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1) A tutti gli addetti ai servizi delle attività di acconciatore ed estetista, è fatto obbligo di usare indumenti di colore chiaro, in modo da poter notare lo stato di pulizia.

2) E' obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/1924 n. 1938, e che, per il sistema di permanente a freddo, maneggino preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati o

altro materiale tossico.

3) Tutti i prodotti cosmetici utilizzati dovranno rispondere alla vigente normativa in materia.

4) Prima delle applicazioni di tinture o di altro materiale tossico dovrà essere sempre adeguatamente informato il cliente sulle possibili reazioni allergiche legate al loro uso.

ART. 17

CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

1) In armonia con quanto prescritto dagli artt. 262, sostituito dall'art. 14 della Legge n. 283/62 e 264 del vigente T.U. LL.SS. n. 1265/34 e s.m., il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare la propria opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Servizio igiene e sanità pubblica della ASUR abbia rilasciato il libretto di idoneità sanitaria.

2) Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nel libretto sanitario, che deve essere conservato nella sede dell'attività, per gli opportuni controlli sanitari.

3) Il personale deve usare la massima pulizia con particolare riferimento a mani e unghie.

ART. 18

NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1) Ai fini dell'applicazione dei criteri fissati nei successivi commi, gli esercizi sono divisi in due categorie:

- A) ACCONCIATORI
- B) ESTETISTA

ed il territorio comunale è suddiviso in n. 10 zone

- Zona Capoluogo (delimitazione del codice della strada)
- Zona Abbadia/Osimo Stazione
- Zona San Sabino
- Zona Campocavallo
- Zona Padiglione
- Zona Passatempo
- Zona Casenuove
- Zona San Paterniano, Villa, Santo Stefano
- Zona San Biagio
- Zona Montoro

ART. 20

ORARI

- 1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria .
- 2) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

ART. 21

CONTROLLI

- 1) Gli Agenti di Polizia Municipale, della forza pubblica ed il personale ispettivo della ASUR, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.
- 2) La ASUR, attraverso i competenti servizi al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, vigila sull'utilizzo delle apparecchiature previste nell'elenco allegato alla legge n. 1/90 e al presente regolamento destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti impiegati in tale attività;
- 3) Allo stesso fine la ASUR, effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 1/90.
- 4) I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni disposte nel successivo articolo.

ART. 22

SANZIONI

- 1) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla normativa vigente e del presente Regolamento, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità competente per importi non inferiori ad € 250,00 e non superiori ad € 5.000,00, secondo le procedure previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche.
- 2) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 1/90 è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.500,00 con le procedure di cui alla L.R. 5/7/83 n. 16 ed alla Legge n. 689/81 come previsto dall'art. 10, 1° comma della L.R. n. 47/92.

3) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione è inflitta con le stesse procedure di cui al comma precedente la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 1.000,00 come previsto dall'art. 10, comma 2 della L.R. 47/92.

ART. 23

ABUSIVISMO

- 1) Il Dirigente competente ordina, applicando le sanzioni di cui all'articolo precedente, la cessazione delle attività esercitate senza autorizzazione.
- 2) Copia del verbale di contestazione dell'esercizio dell'attività abusiva sarà trasmesso alla competente C.P.A. ai sensi della L.R. n. 33/97.
- 3) Decorsi 10 giorni dall'intimazione della cessazione dell'attività qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.
- 4) Non è ammesso lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento in forma ambulante o di posteggio.

ART. 24

ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari.

ART. 25

NORMA TRANSITORIA E FINALE

Per quanto altro non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge 14/2/1963, n. 161, modificata dalla legge 23/12/70, n. 1142, alla legge 4/1/90, n. 1, L.R. 24/9/92, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 17/8/2005, n. 174, che continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalla legge regionale che sarà adottata sulla base dei principi recati dalla legge 174/05.

Per qualsiasi modifica da apportare al presente regolamento, si richiederà il parere alle OO. di categoria, e comunque sarà aggiornato a seguito dell'emanazione della Legge Regionale in materia.